

ASP "VALLONI MARECCHIA"

CONVENZIONE TRA L'ASP VALLONI MARECCHIA E L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER L'USO DELL'ASILO NIDO E EVENTUALE SCUOLA MATERNA INTERAZIENDALE.

L'anno 2017 il giorno XX del mese di XXXXXX nella sede dell'ASP "Valloni Marecchia" in Rimini, Via Di Mezzo, 1 con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

L'Arch. Giancarlo Ferri, il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'ASP Valloni Marecchia con sede in Rimini, via di Mezzo n.1, partita Iva 04265920407 (di seguito denominata ASP);

E

il, il quale interviene nella sua qualità didell'Azienda USL della Romagna con sede in Ravenna, Via de Gasperi n.8, partita Iva 02483810392(di seguito denominata Azienda)

PREMESSO CHE

- nel corso del 2017 è prevista la naturale scadenza della convenzione in essere tra l'ASP Valloni Marecchia (già ASP Casa Valloni) e l'Azienda USL della Romagna (già Azienda USL di Rimini) per l'uso dell'asilo nido interaziendale Belnido;
- i dettami normativi attuali prevedono la possibilità di attivare percorsi educativi 0-6 anni;
- in data 24/07/2012 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Rimini, l'ex ASP Casa Valloni confluito in ASP Valloni Marecchia e l'ex Ausl di Rimini confluita in Ausl della Romagna;;
- con comunicazione del 20/03/2017 a firma dell'Assessore Mattia Morolli il Comune di Rimini si è impegnato a garantire la continuità didattica dei quattro bambini attualmente inseriti nella struttura, per l'anno scolastico 2017/18, ultimo anno previsto per la frequenza del nido;

Ciò premesso

tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della presente convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il servizio del nido d'infanzia interaziendale, ubicato all'interno dell'area Ospedaliera dell'Infermi di Rimini, in via Settembrini n. 2, in apposita struttura messa a disposizione al suddetto fine dalla medesima Azienda U.S.L. della Romagna, proprietaria dell'immobile.

L'ASP Valloni Marecchia si riserva la possibilità di affidare a terzi la gestione del servizio, sotto la propria responsabilità e titolarità, secondo le normative vigenti e a seguito di procedura di appalto pubblico.

Per il primo anno scolastico, nel caso in cui l'ASP decida di affidare a terzi la gestione del servizio e la procedura di appalto pubblico non sia conclusa nei tempi idonei da consentire l'avvio delle attività scolastiche, l'ASP medesima si riserva di chiedere la proroga del servizio con la Società Cooperativa Sociale Onlus "Acquarello", che attualmente gestisce il servizio, alle stesse condizioni in essere, per un periodo non superiore a sei mesi, come espressamente previsto dalla scrittura privata sottoscritta in data 3 dicembre 2012, Rep. 612/2012.

In base agli esiti delle verifiche strutturali in corso per l'ampliamento dell'offerta educativa con l'istituzione di una scuola materna integrata al nido (percorso educativo 0-6) si rimanda a specifica integrazione della presente convenzione da sottoscrivere dalle parti.

La capacità ricettiva della struttura è di n. 69 posti bambino così suddivisi:

piccoli	20 posti
medi	24 posti
grandi	25 posti

Dei suddetti posti l'Azienda si riserva n. 32 posti a tempo pieno e/o parziale da destinare ai figli dei propri dipendenti, residenti nella provincia di Rimini; l'Azienda, entro il mese di febbraio di ogni anno, si impegna a comunicare quanti posti riserva per l'anno corrente, sulla base della disponibilità comunicata dall'ASP, al fine di consentire la copertura degli eventuali posti rimanenti.

Per i posti ad essa riservati l'Azienda determinerà a propria insindacabile scelta i criteri di accesso e la quota di contribuzione a carico della Azienda e dipendente; la gestione delle graduatorie, sulla base dei criteri individuati dall'Azienda, è in capo all'ASP.

A tutti i bambini iscritti è garantita per il successivo anno educativo la continuità educativa del servizio.

In caso di rinuncia prima del mese di settembre nulla sarà dovuto dall'Azienda per i posti comunicati ma non effettivamente occupati.

Per i dipendenti dell'Azienda residenti in provincia di Rimini rimane la priorità di ingresso sui posti del nido non coperti dalla continuità educativa e/o "vacanti".

Art. 2 - Corrispettivo e pagamento e revisione prezzi

Si determina in euro 680,00 la quota mensile che l'ASP dovrà percepire complessivamente per ogni bambino, nella proporzione indicata nel prospetto Allegato A, condiviso con l'Azienda e dalla stessa approvato e che risulterà essere per una parte a carico del dipendente e per una parte a carico della stessa Azienda.

Per i posti occupati dall'Azienda, la quota mensile di euro 680,00 si intende valida fino ad un massimo di 32.

Per i posti richiesti dall'Azienda superiori alle 32 unità, l'importo della retta sarà oggetto di successivo accordo tra le parti.

I dipendenti dell'Azienda all'atto dell'accettazione dovranno versare una cauzione a garanzia degli impegni assunti in forma fideiussoria e/o altra forma, pari a una mensilità della fascia di reddito corrispondente. Tale cauzione sarà restituita alla fine dell'anno educativo.

In caso di non ottemperanza degli obblighi assunti, la cauzione sarà incamerata dall'ASP a titolo di penalità.

L'ASP provvederà ad emettere con cadenza bimestrale (1° novembre; 1° gennaio; 1° marzo; 1° maggio; 1° luglio; 1° settembre) fattura a carico del dipendente e fattura a carico dell'Azienda per la quota di rispettiva competenza.

La famiglia/dipendente provvederà al pagamento nel termine di 30 gg. data fattura tramite bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria dell'ASP o tramite modello RID.

Se il dipendente non provvede al pagamento di due scadenze consecutive è considerato "moroso". L'ASP invierà all'utente moroso, tempestivamente, un primo sollecito di pagamento a mezzo raccomandata avente valore di costituzione in mora, dandone comunicazione anche all'Azienda. Nel sollecito l'ASP indicherà le modalità di pagamento e il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, l'ASP procederà al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

All'utente moroso l'ASP addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, le rivalutazioni ed interessi legali.

L'utente moroso che non provveda al ripiano del suo debito, o non si impegni a ripianarlo sottoscrivendo un apposito piano di rientro, non sarà, previa comunicazione all'Azienda, più ammesso alla frequenza, fatto salvo il recupero del credito e delle spese di cui al comma precedente e il conseguente incameramento della garanzia.

L'ASP provvederà al pagamento delle fatture nel termine di 60 gg. dal ricevimento al protocollo dell'azienda della fattura stessa.

Le eventuali richieste di revisione prezzo in aumento saranno valutate previo contraddittorio. Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, dell'anno precedente.

Art. 3 – Ingresso anticipato, servizio pomeridiano e sabato mattina

Le parti convengono di considerare l'ingresso anticipato, il servizio pomeridiano e il sabato mattina come servizi aggiuntivi a totale carico delle famiglie/dipendenti che ne facciano richiesta.

Si stabilisce che le tariffe applicabili per i singoli servizi siano le seguenti:

- ingresso anticipato dalle 7,00 alle 7,45 euro 20,00 al mese. La quota è fissa mensile e sarà addebitata anche in presenza di un solo anticipo nel mese;
- servizio pomeridiano (dalle 16.00 alle 19.00): euro 10,00 per 3 ore; euro 7,00 per 2 ore; euro 4,00 per 1 ora. La tariffazione è giornaliera. Al momento non sono previste agevolazioni per pacchetti mensili;
- sabato mattina (dalle 7.00 alle 13.00): euro 25,50 a giornata. Presenza minima: 4 bambini.

I suddetti servizi verranno addebitati, se usufruiti, unitamente alla prima fatturazione bimestrale utile.

Art. 4 - Obblighi a carico dell'ASP

L'ASP Valloni Marecchia si obbliga a organizzare e gestire il servizio secondo i criteri previsti dalle vigenti disposizioni in materia e secondo i criteri concordati con l'Azienda USL, secondo quanto previsto dalla direttiva regionale Emilia/Romagna e in particolare con le condizioni previste dall'art. 19 della L. R. 1/2000 e successive modificazioni, curando tutti i rapporti con gli enti istituzionali competenti.

Si obbliga altresì:

- a organizzare il funzionamento del Nido interaziendale, in particolare a organizzare le attività educative, i servizi ausiliari e i servizi di refezione;
- a garantire l'orario di apertura fissato in giorni 5 settimanali, con apertura del servizio dalle ore 7.45 alle ore 16.00 (dal lunedì al venerdì), e apertura del servizio il sabato, limitatamente alla fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 13.00, con la seguente articolazione e flessibilità:
 - l'anticipo del servizio dalle ore 7.00 alle ore 7.45, qualora vi sia anche una sola richiesta;
 - il posticipo del servizio dalle ore 16.00 alle ore 19.00, a prescindere dal numero di richieste;
- a garantire un calendario di apertura di 12 mesi all'anno, compreso il periodo delle festività natalizie e pasquali, ad esclusione dei giorni festivi, anche infrasettimanali
- a garantire, l'attività di coordinamento tecnico pedagogico;
- a condividere con l'Azienda il progetto tecnico-pedagogico, compreso la qualità del servizio posta in gara, in caso di appalto pubblico (formazione minima, anzianità servizio, turn-over, ecc.);
- a garantire altresì la condivisione del progetto tecnico - pedagogico, comprensivo della parte organizzativa per la gestione del servizio, stilato con cadenza annuale, favorendo la partecipazione di tutti i genitori dei bambini iscritti.

Art. 5 - Modalità d'uso della struttura

All'atto della consegna della struttura verrà redatto l'inventario con redazione di apposito verbale, in cui si darà atto delle condizioni dello stesso nonché degli arredi, dei giochi, dei macrogiochi.

L'immobile dovrà essere utilizzato dall'ASP esclusivamente per le finalità di cui alla presente convenzione, esclusa ogni altra destinazione. L'ASP potrà immettere nella detenzione dell'immobile il soggetto o i soggetti partecipanti alla gestione del Nido, ferma restando la responsabilità dell'ASP medesima per tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione.

Alla scadenza, l'ASP è tenuta alla riconsegna all'Azienda della struttura affidata, degli arredi e dei giochi e macrogiochi nelle medesime condizioni in cui li ha avuti in consegna, fatto salvo il deperimento d'uso legato all'attività svolta.

L'ASP si impegna ad utilizzare la struttura secondo le norme e la diligenza del buon padre di famiglia, conformemente agli impegni assunti dal presente accordo.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'Azienda

L'Azienda si obbliga a mettere a disposizione dell'ASP, in comodato d'uso a titolo gratuito, l'edificio che ospita il nido interaziendale, collaudato, completo di arredi e presidi antincendio, comprensivo di area cortilizia, ad esclusione della attrezzatura di cucina e del materiale didattico.

L'Azienda provvederà inoltre a consegnare copia delle certificazioni relative alla sicurezza dell'edificio, degli impianti e di quant'altro necessario all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento.

Art. 7 - Manutenzione ordinaria/straordinaria e altri oneri accessori

Ai sensi degli artt. 1575, 1576 e 1609 del codice civile:

-sono a carico dell'ASP tutte le riparazioni ordinarie di qualunque natura come quelle da eseguirsi (a titolo esemplificativo: agli impianti dell'acqua, rubinetterie, scarichi, gas, sanitari, interruttori, maniglie, vetri, serrature, chiavi, cardini degli infissi, superfici dei muri, dei soffitti, degli infissi e alla pavimentazione). E' inoltre a carico dell'ASP la manutenzione ed i collaudi periodici degli

impianti, anche in relazione a obblighi di legge imposti successivamente alla stipula della convenzione.

Sono interamente a carico dell'ASP tutte le spese relative alle forniture di utenze in genere quali, a puro titolo esemplificativo, quelle relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, nonché ogni altra spesa connessa all'utilizzo del fabbricato e delle sue pertinenze.

- **sono a carico dell'Azienda** tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile e dei relativi impianti di servizio, oltre alle sostituzioni riguardanti gli elementi dell'immobile soggetti a deterioramento per effetto del trascorrere del tempo e del loro uso normale, a meno che non siano stati danneggiati da un uso improprio (a titolo esemplificativo: riparazione e/o sostituzione degli infissi esterni dell'immobile, del tetto, degli intonaci, delle condutture di scarico dei bagni, degli impianti alla struttura del fabbricato, della pavimentazione e del rivestimento).

Sono altresì a carico dell'Azienda gli interventi indicati all'art. 3 lett. B) del D.P.R. n. 380/2001.

Qualora fosse necessario procedere a riparazioni straordinarie urgenti, non differibili al termine della convenzione, le stesse dovranno essere eseguite dall'Azienda in modo e in tempi tali da non interrompere il servizio e da cagionare il minor incomodo possibile all'ASP, escluso in ogni caso il diritto di quest'ultima a pretendere risarcimenti e/o indennizzi per il mancato godimento dell'immobile.

Art. 8 - Norme sulla sicurezza

L'ASP dovrà predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi per le attività da svolgere secondo le indicazioni dell'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008.

Dovrà garantire altresì la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli 43-46 del D. Lgs. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Nell'edificio devono essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio. Tra questi sarà nominato un "Responsabile della sicurezza".

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, l'ASP dovrà reperire ogni informazione preventiva idonea a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni ed i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

Art. 9 - Verifiche e controlli

L'Azienda si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli nella struttura in cui si svolge il servizio al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo. Il controllo avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei.

Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo l'Azienda si riserva, la facoltà di effettuare indagini sulla qualità percepita dagli utenti del servizio, limitatamente ai propri dipendenti.

L'Azienda potrà in ogni momento, salvo preavviso da comunicare almeno 10 gg. prima, ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della convenzione, per ogni verifica in merito al rispetto degli impegni assunti dall'ASP.

Art. 10 Garanzie

L'ASP, con effetto dalla data di decorrenza della consegna dell'immobile, si obbliga a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a mantenere in vigore per tutta la durata della convenzione stessa, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa.

Nella polizza RCT/RCO dovrà essere esplicitamente indicato che l'Azienda debba essere considerata terzo a tutti gli effetti.

In particolare la polizza dovrà obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi di ogni qualsiasi danno verificatosi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro, senza sottolimita per danni per persona/cosa e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:

- preparazione, somministrazione, di cibi e bevande;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l' ASP, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'ASP, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale;

La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall'ASP e gli eventuali danni arrecati dal personale (proprio e/o in appalto), e mezzi, nei confronti di cose e persone nella fattispecie:

- volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
- per infortuni sofferti dai minori iscritti o frequentanti il nido d'infanzia, durante la frequenza e la partecipazione alle attività tutte organizzate, gestite, indette dal nido, senza eccezione alcuna, compreso il rischio in itinere.

Art. 11 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di tre anni a decorrere dall'anno scolastico 2017/18. Alla scadenza, previo accordo delle parti, potrà essere rinnovata per altri due anni.

Al termine del primo anno, alla luce dei risultati a consuntivo, si procederà a una verifica dell'attività, delle rette e della contribuzione e all'inserimento di eventuali rettifiche.

Art. 12 - Domicilio legale

Per gli effetti della presente convenzione l'ASP elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede istituzionale in Via di Mezzo 1, Rimini.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dalla convenzione.

Art. 13 - Controversie

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.

Art. 14 - Spese contrattuali

Le parti danno atto e riconoscono che la presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Ogni spesa per eventuali imposte di bollo e registro sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 16 Privacy

L'Azienda, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 196/2003, nomina l'ASP responsabile esterno del trattamento dei dati, limitatamente ai dati messi a disposizione per le finalità oggetto della presente convenzione.

ASP Valloni Marecchia
Il Legale Rappresentante

Azienda USL della Romagna

